

ATS SARDEGNA



**ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "C.A.S.A.
SILVIA"**

**CONVENZIONE TRA L'ATS SARDEGNA – ASSL DI OLBIA E L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO C.A.S.A. SILVIA**

TRA

l'Ats Sardegna, in persona del Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, via _____ (cod. fisc. _____), di seguito **ATS**;

E

l'Associazione C.A.S.A. SILVIA, con sede in Olbia, in Via Bazzoni-Sircana n. 21, Cod. Fisc. 91017750901, legalmente rappresentata dalla Presidente, Sig.ra Segundu Caterina Luisa, nata ad Arzachena il 11.08.1943, CF SGNCRN43M51A453N, di seguito **ASSOCIAZIONE**

PREMESSO CHE

- l'ATS riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n. 266/91, Legge Regionale n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni, Legge Regionale n. 23/2005;
- l'Associazione dichiara di aver ottenuto l'iscrizione, con il numero 808 e con decorrenza 03.08.1999, nel Registro Regionale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 13/09/1993, n. 39;
- la presente convenzione riguarda l'attività di volontariato prestata a favore dei pazienti dell'ASSL di Olbia, che, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 39/1993, deve ritenersi

integrativa delle prestazioni rese dalle strutture dell'ATS e, pertanto, le finalità della presente convenzione sono compatibili con quelle della suddetta legge;

- la suddetta attività di volontariato, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 23/2005, persegue la finalità di attivare servizi sperimentali e innovativi e di favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie.

- con delibera n. 343 del 23.05.2017 è stato approvato il Piano di riqualificazione dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, che prevede il potenziamento dell'assistenza territoriale, nonché della continuità ospedale-territorio;

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Oggetto

L'Associazione offre assistenza non sanitaria, materiale e morale ai pazienti dell'ASSL di Olbia consenzienti, che sono in cura presso le strutture aziendali, attraverso l'attività volontaria, libera e gratuita dei propri volontari.

La predetta attività può essere svolta presso le strutture afferenti all'ASSL di Olbia, qualora richiesto dal paziente, d'accordo con la direzione sanitaria del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia e con le UU.OO. interessate.

L'Associazione svolge inoltre attività di accoglienza notturna e diurna, presso i propri locali in via Bazzoni Sircana n. 21, dei pazienti oncologici del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia e dei loro familiari. L'Accoglienza è rivolta anche alle donne gravide residenti a La Maddalena, per cui non risulti ancora necessario il ricovero, e di un loro familiare, qualora vi siano posti disponibili e ferma restando la precedenza dei pazienti oncologici. Le partorienti accedono ai locali di proprietà dell'Associazione sotto la loro esclusiva responsabilità.

ART. 2 – Finalità

L'Associazione garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi nel rispetto dei principi e delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e dalla presente convenzione.

ART. 3 - Modalità di esecuzione del servizio presso le strutture del P.O. di Olbia

I volontari, con spirito di servizio e di rispetto verso i pazienti, si impegnano a mettersi gratuitamente al loro servizio, se consenzienti, nel rispetto delle norme sancite dalla convenzione e in osservanza delle indicazioni impartite dalla direzione sanitaria del P.O. di Olbia, dai Responsabili delle UU.OO. di Oncologia e di Ginecologia e Ostetricia e dal relativo personale medico, che potranno essere emanate secondo le necessità operative del momento.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della L. R. n. 39/1993, i volontari dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di legge e i regolamenti interni relativi all'attività della struttura o del servizio, garantire la loro riconoscibilità e l'organizzazione di appartenenza, rispettare la libertà, la dignità personale, i diritti, le convinzioni e la riservatezza dei pazienti, ivi compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

I volontari sono obbligati a frequentare un corso di formazione di base su psicologia del malato, nozioni di igiene, notizie sull'organizzazione ospedaliera e sulla distribuzione dei servizi, tenuti da personale specializzato e dai membri dell'Associazione, nonché a partecipare a successivi periodici incontri per ulteriori aggiornamenti;

I volontari dell'Associazione sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, ad avere un aspetto curato e sobrio, a rispettare lo statuto e il regolamento dell'Associazione e a frequentare un corso teorico-pratico organizzato dalla stessa tramite personale specializzato.

Sarà cura di detti volontari ottenere dai propri medici di medicina generale un certificato che ne attesti l'idoneità psicofisica, che dovrà essere consegnato alla direzione sanitaria di presidio.

La ASSL di Olbia si impegna ad effettuare gratuitamente e periodicamente gli esami di laboratorio prescritti dalla predetta direzione sanitaria, volti a valutare l'idoneità dei volontari che prestano la propria attività a contatto con i degenti dell'ospedale. La ASSL di Olbia espleta inoltre gli adempimenti di cui alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

ART. 4 - Registro dei Volontari

L'Associazione si impegna a tenere debitamente aggiornato il registro degli aderenti che

prestano le attività di volontariato previste dalla presente convenzione. Nel suddetto registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'Associazione offre, attualmente, la disponibilità di n. _____ aderenti volontari; il numero degli aderenti potrà subire, nel corso del rapporto convenzionale, variazioni in aumento o in diminuzione; ogni variazione deve essere immediatamente comunicata alla direzione sanitaria del P.O. di Olbia, che terrà ai propri atti l'elenco aggiornato.

ART. 5 – Assicurazioni

- 1) L'Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa. L'Associazione si impegna altresì a trasmettere alla ASSL di Olbia copia della predetta polizza in corso di validità e dei successivi rinnovi.
- 2) Quanto alla responsabilità civile verso terzi, tutti i volontari sono coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da questa Azienda.
- 3) L'Associazione ha inoltre stipulato idonea polizza assicurativa che si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività oggetto della presente convenzione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.

ART. 6 – Rimborsi

La ASSL di Olbia si impegna a rimborsare all'Associazione, previa presentazione di idonea documentazione probatoria, i costi sostenuti dalla stessa per la copertura assicurativa di cui al precedente articolo 5.

A tali fini, l'Associazione è tenuta a presentare annualmente l'elenco dei volontari che hanno collaborato attivamente con l'Azienda in virtù della presente convenzione.

Il suddetto rimborso sarà diminuito dell'importo eventualmente ricevuto dall'Associazione da parte di un altro Ente con identica destinazione di scopo.

Articolo 7 - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

La ASSL di Olbia fornisce all'Associazione gli strumenti e i dati indispensabili per un corretto ed adeguato svolgimento del servizio socio-assistenziale, nei modi e con i limiti di legge di cui

al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i.
Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Azienda designa l'Associazione quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 Codice Privacy, autorizzandola, pertanto, al trattamento dei predetti dati esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l'espletamento dei compiti oggetto della presente convenzione.

Tutti i volontari aderenti sono pertanto nominati dal medesimo Responsabile, ai fini del presente atto e ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs 196/2003, "incaricati del trattamento". L'Associazione è tenuta a svolgere, a favore dei propri aderenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione dello svolgimento della suddetta attività.

L'accesso alla struttura ospedaliera deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dalla direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Olbia.

ART. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione è valida a decorrere dal _____ fino al _____ e può essere rinnovata mediante atto espresso tra le parti.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione in qualunque momento dando preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a.r./PEC.

ART. 9 – Clausola risolutiva

In caso di violazione delle norme di legge su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione, e comunque in caso di gravi inadempienze o mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione, le parti potranno procedere alla sua risoluzione con effetto immediato.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATS Sardegna

Dott. Fulvio Moirano

ASS.NE C.A.S.A. SILVIA

Sig.ra Segundu Caterina Luisa

Sassari, _____

Olbia, _____